



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale del diritto
alla salute e delle politiche di
solidarietà

Settore Prevenzione e Sicurezza

Prot. n. 125/28643/22.01
da citare nella risposta

Data: 18/10/2005

Allegati:

Risposta al foglio del: n.

Oggetto:

Esposto formulato da un RLS di Trenitalia su:

1 - Fosse di visita per rotabili

2 - Sentieri pedonali per personale di servizio, paralleli ai binari nei piazzali di stazione.



Archivio

Al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell'AZ. USL 5 di Pisa

e, p.c. Ai Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende U.S.S.I.L. Toscane

LORO SEDI

In riferimento alla richiesta di valutazione degli aspetti segnalati nell'esposto in oggetto, che si allega in copia, la competente struttura regionale ha ravvisato l'opportunità di sottoporre la problematica all'attenzione del Comitato regionale ex art. 67 L.R. 40/2005 articolazione "Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro" che, collegialmente, ha fornito le seguenti valutazioni:

1. Fosse di visita per rotabili

La 191/74, all'articolo 1, si premura di escludere l'applicabilità degli articoli 8 e 10 del DPR 547/55 (che trattano tra l'altro la protezione di aperture nel suolo) a tale disciplina e di specificare che le norme di cui al DPR 547/55 stesso, si applicano fatte salve le speciali disposizioni di cui alla legge in questione. Inoltre, la stessa legge, tratta le fosse di visita per rotabili all'art. 3 ed il suo regolamento di attuazione, il DPR 469/79, ne fornisce le "specifiche prevenzionistiche" anch'esso all'art. 3, ma l'escluderle dall'obbligo di solide coperture o parapetti normali non sancisce implicitamente che debbano essere sprovviste di protezioni, soprattutto quando e dove tecnicamente applicabili.

Con l'emanazione del Digs 626/94 e nelle modifiche da questo apportate al DPR 547/55, nella fattispecie all'art. 11, si può contestare la conformità alle norme prevenzionistiche vigenti. Infatti l'art. 11, che trova applicazione per l'Ente Autonomo

delle Ferrovie, prevede che nei luoghi di lavoro all'aperto non vi siano zone che espongano i lavoratori a rischio di caduta (comma 7 lettera d) ed anche nei disposti del comma 3 che recita "I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati ed occupati dai lavoratori durante la loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro", comma che non può dirsi rispettato ove permangano rischi di caduta nel vuoto dovuti ad aperture non protette.

Seguendo questa disposizione il datore di lavoro dovrebbe provvedere a far sì che tali fosse, che rimangono aperte in permanenza e che inoltre in orario notturno godono di scarsa illuminazione, fossero provviste quantomeno di solide coperture amovibili (anche composte da più elementi compositi, viste le dimensioni delle fosse e l'oggettiva difficoltà e scarsa praticità di movimentare coperture troppo grandi e pesanti), da rimuovere all'atto del transito e sosta dei mezzi rotabili su di esse, per essere successivamente riposizionate allorché la fossa non viene più utilizzata. Tale soluzione, oltre che auspicabile ai fini prevenzionistici, parrebbe agli scriventi anche tecnicamente di semplice attuabilità, come molte altre soluzioni possibili ed ideabili per la risoluzione del problema in oggetto. Altra questione è quella della protezione della fossa allorché i rotabili stazionano su di essa, ma a ciò può essere ovviato con un semplice transennamento temporaneo che inibisca l'accesso al fronte della fossa ai non addetti alla manutenzione del mezzo, senza che questi ultimi ne rimangano penalizzati per l'espletamento delle loro operazioni.

E' utile inoltre puntualizzare che il secondo comma dell'art. 3 del DPR 469/79 recita testualmente " Le fosse di visita per rotabili,..... quando non siano sufficientemente illuminate, devono essere segnalate con cartelli di forma triangolare....." misura preventiva quanto meno opinabile, in quanto se ci troviamo in condizioni di scarsa illuminazione, a meno che i cartelli stessi non siano illuminati (e troverebbe in questa circostanza applicazione il primo comma dell'art. 3!), risulteranno di improbabile o comunque difficile comprensione anche questi ultimi, che sono l'unica risorsa a tutela della salute del lavoratore esposto a rischio di caduta nella fossa.

2. Sentieri pedonali per personale di servizio, paralleli ai binari nei piazzali di stazione

In questo caso la soluzione al problema risiede nei disposti della legge 191/74 stessa, nella fattispecie agli articoli 2 e 8, che recitano " I pavimenti e i piani di calpestio degli ambienti di lavoro e delle zone destinate al passaggio in sede ferroviaria non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone..." (art. 2) e "Lungo le linee parallele ai binari, ..., devono per quanto possibile, essere realizzati e mantenuti in buone condizioni di percorribilità appositi sentieri pedonali..." (art. 8).


Le disposizioni di tali articoli sanciscono che i sentieri in questione debbano essere ben illuminati, in quanto questa è condizione necessaria per rendere sicuro il transito delle persone e cui non si può prescindere per una realizzazione di sentieri con buone condizioni di percorribilità, così come il fatto che il loro pavimento non presenti pericolo d'inclampo. Devono inoltre essere tenuti sgombri da materiale, condizione necessaria per il loro mantenimento in buone condizioni di percorribilità. La manutenzione rimane a capo del datore di lavoro anche ai sensi dell'art. 32 comma 1

lettera b) del Dlgs 626/94, il quale non può essere sollevato da tale obbligo neanche avendo appaltato la manutenzione dei luoghi da lavoro ad altra azienda.

Tali requisiti sono a parere degli scriventi inderogabili per una corretta attuazione della legge 191/74. E' implicito che rimane a capo del datore di lavoro fornire le modalità per un utilizzo sicuro di tali sentieri, qualora sussistano rischi specifici non previsti nella normativa vigente e non eliminabili a monte, che faranno parte integrante del documento di valutazione dei rischi, da redigere ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Dlgs 626/94, e saranno fornite ai lavoratori per una loro corretta informazione e formazione al riguardo.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Marco Masi)



LL/